



A mero titolo informativo si comunicano alcune delle principali scadenze degli adempimenti ambientali, precisando che per approfondimenti sia normativi che tecnici è necessario rivolgersi a professionisti specializzati o alle camere di commercio "Sportello Ambiente" relative.

➤ **Registro Nazionale dei Produttori di pile e accumulatori**

Presso il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare è stato istituito, con decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, il Registro nazionale dei soggetti tenuti al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori.

Annualmente, **entro il 31 marzo**, i produttori comunicano alle Camere di commercio i dati relativi alle pile ed accumulatori immessi sul mercato nazionale nell'anno precedente, suddivisi per tipologia; tale dato è comunicato per la prima volta all'atto dell'iscrizione con riferimento all'anno solare precedente. La comunicazione va inviata tramite il portale impresa.gov.

Chi deve iscriversi

Chiunque immetta sul mercato nazionale **per la prima volta** a titolo professionale pile o accumulatori, **compresi quelli incorporati** in apparecchi o veicoli, a prescindere dalla tecnica di vendita utilizzata, comprese le tecniche di comunicazione a distanza definite agli articoli 50, e seguenti, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, di recepimento della direttiva 97/7/Ce riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza.

Il produttore di pile ed accumulatori può immetterli sul mercato solo dopo essersi iscritto al Registro.

Sanzioni

Il produttore che immette sul mercato pile e accumulatori senza aver provveduto all'iscrizione al Registro è sottoposto ad una **sanzione** amministrativa pecuniaria da Euro 30.000,00 a Euro 100.000,00.

Comunicazione annuale

Entro il **31 marzo di ogni anno** i soggetti iscritti al Registro nazionale dei produttori di pile e accumulatori devono comunicare alla Camera di commercio i dati relativi alla quantità immessa sul mercato nazionale nell'anno precedente.

Per trasmettere i dati della comunicazione annuale i soggetti interessati devono collegarsi telematicamente al sito www.registropile.it o al portale www.impresa.gov.it e seguire le istruzioni indicate. La comunicazione è esente da diritti.

La mancata comunicazione è punita con la **sanzione amministrativa** da euro 2.000,00 ad euro 20.000,00.

➤ **Registro Nazionale dei Produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche**

È un registro che raccoglie i produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (**AEE**).

Il registro prevede, inoltre, una sezione per la registrazione dei Sistemi collettivi istituiti per finanziare la gestione dei RAEE storici (domestici e professionali).

Chi deve iscriversi

Sono tenuti a iscriversi i soggetti definiti come **produttori** di apparecchiature elettriche ed elettroniche:

- fabbrica e vende apparecchiature elettriche ed elettroniche recanti il suo marchio;
- rivende con il proprio marchio apparecchiature prodotte da altri fornitori (il rivenditore non è considerato "produttore" se l'apparecchiatura reca il marchio del produttore);
- importa o immette per primo, nel territorio nazionale, apparecchiature elettriche ed elettroniche nell'ambito di un'attività professionale e ne opera la commercializzazione, anche mediante vendita a distanza;
- produce apparecchiature elettriche ed elettroniche destinate esclusivamente all'esportazione.

Devono iscriversi al Registro, inoltre, i sistemi collettivi o misti istituiti per il finanziamento della gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).

Sono definite apparecchiature elettriche ed elettroniche o AEE le apparecchiature che dipendono, per un corretto funzionamento, da correnti elettriche o da campi elettromagnetici e le apparecchiature di



generazione, di trasferimento e di misura di questi campi e correnti, appartenenti alle categorie descritte nell'[allegato 1A](#) del testo normativo, e progettate per essere usate con una tensione non superiore a 1.000 volt per la corrente alternata e a 1.500 volt per la corrente continua.

Tempi e sanzioni

Il produttore di apparecchiature elettriche ed elettroniche soggetto agli obblighi di finanziamento del sistema, può immettere sul mercato le apparecchiature solo a seguito di iscrizione presso il Registro AEE della Camera di commercio di competenza.

Il produttore che immette sul mercato AEE senza aver provveduto all'iscrizione al Registro è sottoposto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 30.000,00 a Euro 100.000,00.

Comunicazione annuale

Entro il **30 aprile di ogni anno** i soggetti iscritti al Registro AEE devono comunicare alla Camera di commercio i dati relativi alla quantità immessa sul mercato nazionale nell'anno precedente.

Per trasmettere i dati della comunicazione annuale i soggetti interessati devono collegarsi telematicamente al sito registroaee.it e seguire le istruzioni indicate.

La comunicazione mancata, incompleta o inesatta è punita con sanzione amministrativa da euro 2.000,00 ad euro 20.000,00.

➤ Registro nazionale dei gas fluorurati a effetto serra

E' il registro nazionale delle persone e delle imprese certificate per l'utilizzo dei gas fluorurati a effetto serra, istituito dall'articolo 13 del decreto del presidente della repubblica 27 gennaio 2012, n. 43

La gestione del registro è affidata alle Camere di commercio capoluogo della regione o della provincia autonoma in cui è iscritta la sede legale dell'impresa o dove risiede la persona fisica.

Chi deve iscriversi

Sono tenute a iscriversi le imprese che svolgono le seguenti attività:

- installazione, manutenzione o riparazione di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore contenenti gas fluorurati a effetto serra
- installazione, manutenzione o riparazione di impianti fissi di protezione antincendio e di estintori contenenti gas fluorurati a effetto serra
- recupero di gas fluorurati a effetto serra dai commutatori ad alta tensione
- recupero di solventi a base di gas fluorurati a effetto serra dalle apparecchiature che li contengono
- recupero di gas fluorurati a effetto serra dagli impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore

Sono tenute a iscriversi anche le **persone** che lavorano presso le imprese sopra individuate.

Tutte le indicazioni sono disponibili su fgas.it.

Cosa fare

L'iscrizione è **esclusivamente telematica** dal portale scrivania.fgas.it.

Per le imprese con sede legale e le persone fisiche residenti in Lombardia è competente la [Camera di commercio di Milano](#).

Comunicazione annuale

Entro il **31 maggio di ogni anno** gli "operatori" devono comunicare alla Camera di commercio tramite il sito fgas.it i dati relativi alla quantità immessa sul mercato nazionale nell'anno precedente.

La comunicazione mancata, incompleta o inesatta è punita con sanzione amministrativa da euro 2.000 ad euro 20.000.



➤ Mud 2015

Sul supplemento ordinario n. 97 alla gazzetta ufficiale n. 299 del 27 dicembre 2014, è stato pubblicato il decreto del presidente del consiglio dei ministri 17 dicembre 2014, che riporta il nuovo modello unico di dichiarazione ambientale (Mud) da presentare entro il **30 aprile 2015**.

Il Mud è articolato in sei comunicazioni:

1. Comunicazione Rifiuti
2. Comunicazione Veicoli Fuori Uso
3. Comunicazione Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche
4. Comunicazione Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche
5. Comunicazione Rifiuti Urbani, Assimilati e raccolti in convenzione
6. Comunicazione Imballaggi, composta dalla Sezione Consorzi e dalla Sezione Gestori Rifiuti di imballaggio

1- Comunicazione Rifiuti

Sono tenuti a presentare la comunicazione rifiuti:

- chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti
- commercianti e intermediari di rifiuti senza detenzione
- imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti
- imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi
- imprese agricole che producono rifiuti pericolosi con un volume di affari annuo superiore a Euro 8.000,00
- imprese ed enti produttori che hanno più di 10 dipendenti e sono produttori iniziali di:
 - - rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali
 - - rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni artigianali
 - - fanghi prodotti da potabilizzazione e altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi (così come previsto dall'articolo 184 comma 3, lettere c), d) e g) del decreto legislativo 2006/152)

Alcune le novità rispetto al 2014, se ne citano alcune, relative alla Comunicazione Rifiuti per i produttori iniziali:

- **giacenza:** occorre distinguere i rifiuti in attesa di essere avviati al recupero dai rifiuti in attesa di essere avviati allo smaltimento
- **stato fisico:** compaiono le nuove voci "vischioso e sciropposo" e "altro"
- **modulo RE:** è stata aggiunta la voce di origine dei rifiuti da "cantieri mobili e temporanei (anche di bonifica)" e sono state fornite specifiche circa i soggetti tenuti alla compilazione del modulo.

I soggetti obbligati alla Comunicazione Rifiuti devono compilare e inviare alla Camera di commercio territorialmente competente le relative schede, previo pagamento dei diritti di segreteria e con le modalità previste dalla legge 70/94 (indicate nei paragrafi Cosa fare - Modulistica - Software per la compilazione - Tempi e Costi).

La **Comunicazione Rifiuti** va presentata alla Camera di commercio territorialmente competente ed esclusivamente per via telematica da mudtelematico.it, non è ammessa la consegna a mano e non sono valide ai fini di legge dichiarazioni inviate con altre modalità, quali supporti magnetici, o con modulistica non conforme a quella vigente.

La Comunicazione Rifiuti Semplificata e il software del 2014 non possono più essere utilizzati.

2- Comunicazione Veicoli fuori uso

Sono tenuti tutti i soggetti che effettuano le attività di trattamento dei veicoli fuori uso e relativi componenti e materiali.

La comunicazione va presentata esclusivamente per **via telematica** da mudtelematico.it.

Per altri rifiuti non rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo 209/2003, si dovrà compilare anche la Comunicazione Rifiuti.



3- Comunicazione Rifiuti da Apparecchiature elettriche ed elettroniche

Sono tenuti tutti i soggetti coinvolti nel ciclo di gestione dei RAEE rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo 49/2014.

La comunicazione va inviata esclusivamente per **via telematica** da mudtelematico.it.

Per altri rifiuti non rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo 49/2014, si dovrà compilare anche la Comunicazione Rifiuti.

4- Comunicazione Produttori di Apparecchiature elettriche ed elettroniche

Sono tenuti i produttori di AEE iscritti al registro e i Sistemi collettivi di finanziamento.

La comunicazione va inviata esclusivamente per **via telematica** da registroaee.it.

5- Comunicazione Rifiuti urbani, Assimilati e raccolti in convenzione

Sono tenuti i soggetti istituzionali responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati.

La comunicazione va compilata esclusivamente per via telematica su mudcomuni.it.

La presentazione può essere effettuata:

- per via telematica da mudcomuni.it
- solo se non si dispone di firma digitale o non si è in grado di effettuare il versamento on line dei diritti di segreteria, con spedizione postale alla Camera di commercio territorialmente competente con raccomandata senza avviso di ricevimento. Il plico dovrà contenere la scheda anagrafica prodotta automaticamente dal sito mudcomuni.it, firmata dal legale rappresentante o suo delegato, e l'attestazione del versamento dei diritti di segreteria.

6- Comunicazione Imballaggi

1. Sezione Consorzi: sono tenuti il CONAI o i soggetti di cui all'articolo 221, comma 3, lettere a) e c) del decreto legislativo 152/2006 e successive modifiche e integrazioni

2. Sezione Gestori rifiuti di imballaggio: sono tenuti gli impianti autorizzati a svolgere operazioni di gestione di rifiuti di imballaggio di cui agli allegati B e C della Parte IV del decreto legislativo 152/2006 e successive modifiche e integrazioni.

La comunicazione va presentata esclusivamente per via telematica da mudtelematico.it.

Attenzione: Modulistica e software

Le Comunicazione Rifiuti, Comunicazione Veicoli fuori uso, Comunicazione Imballaggi e Comunicazione Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche vanno compilate utilizzando il software messo a disposizione da Unioncamere e reso disponibile sul sito mud.ecocerved.it.

Invio telematico mud 2015

Entro il **30 aprile 2015** con dispositivo di [firma digitale](#) valido al momento dell'invio.

➤ SISTRI - Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti

Il Sistri - Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti è stato istituito con decreto ministeriale 17 dicembre 2009 "Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell'articolo 14-bis del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009" e successive modifiche e integrazioni. Il decreto ministeriale 17 dicembre 2009 è stato quindi sostituito dal decreto ministeriale 18 febbraio 2011, n. 52, e successive modifiche e integrazioni.

Il Sistri è un sistema telematico di controllo, in tempo reale, della tracciabilità dei rifiuti, predisposto dal Ministero dell'Ambiente per l'informatizzazione della filiera dei rifiuti speciali. Esso sostituirà progressivamente il Modello unico di dichiarazione ambientale, il registro di carico e scarico e il formulario d'identificazione.

Il sistema è nato con l'intento di semplificare le procedure e gli adempimenti legati alla gestione dei rifiuti e di combattere il traffico illecito e lo smaltimento illegale dei rifiuti stessi. Il Sistri viene gestito dal Comando Carabinieri per la tutela dell'ambiente.



I soggetti coinvolti devono comunicare al Sistri le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto della loro attività.

Il Sistri consente il controllo delle movimentazioni dei rifiuti con i seguenti dispositivi (messi a disposizione in comodato d'uso):

- **chiavetta USB** (denominata dispositivo USB), per la trasmissione dei dati sui rifiuti prodotti, trasportati e/o gestiti, la firma elettronica delle informazioni e la memorizzazione delle stesse
- **black box** da montare su ogni veicolo che trasporta rifiuti al fine di monitorare il percorso degli stessi (la consegna e l'installazione vengono effettuate dalle officine autorizzate)
- apparecchiatura da installare presso ogni discarica e ogni impianto di incenerimento di rifiuti al fine di monitorare l'ingresso e l'uscita degli automezzi dagli impianti di discarica.

Soggetti interessati

I soggetti interessati sono stati rimodulati dal decreto ministeriale 24 aprile 2014, n. 126.

Sono **obbligati** a iscriversi:

- enti e imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi con più di 10 dipendenti (escluse le imprese agricole che conferiscono i propri rifiuti nell'ambito dei circuiti organizzati di raccolta)
- enti e imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi che effettuano attività di stoccaggio di cui all'articolo 183, comma 1, lettera aa) del decreto legislativo n. 152/2006
- enti e imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale, compresi i vettori esteri che operano sul territorio nazionale
- enti e imprese che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti urbani pericolosi e rifiuti speciali pericolosi
- i nuovi produttori che trattano o producono rifiuti pericolosi
- in caso di trasporto intermodale, i soggetti ai quali sono affidati i rifiuti speciali pericolosi in attesa della presa in carico dei medesimi da parte dell'impresa navale o ferroviaria o dell'impresa che effettua il successivo trasporto
- Comuni, enti e imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani della Regione Campania.

Quattro sono le modalità alternative d'iscrizione:

- on line dal sito www.sistri.it
- via fax al numero 800 05 08 63
- telefonicamente al numero 800 00 38 36
- via e-mail all'indirizzo iscrizionemail@sistri.it

Operatività del sistema

L'operatività del sistema è partita il 1° ottobre 2013.

Elenco completo dei soggetti obbligati, procedure per il riallineamento dei dati e l'aggiornamento dei dispositivi USB su www.sistri.it.

Contributo annuale

L'iscrizione al Sistri comporta il pagamento di un **contributo annuale** per la copertura degli oneri derivanti dal funzionamento del sistema che deve essere versato entro il **30 giugno di ogni anno**.

Gli importi sono specificati sul sito www.sistri.it.

Dopo aver effettuato il pagamento, l'impresa deve comunicare al Sistri, via fax o via e-mail, gli estremi del versamento.

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento si dovesse rendere necessario.

Studio Mantovani & Associati s.s.

Dr. Sergio Mantovani

Le circolari sono disponibili anche sul sito www.mantovaniassociati.it